



**Comune di  
Fucecchio**

---

# **Regolamento per la toponomastica**

Approvato con delibera consiliare n.61 del 27 giugno 2003

Modificato con delibera consiliare n.115 del 29 novembre 2004



<b>Articolo 1</b> .....	2
<b>Articolo 2</b> .....	2
<b>Articolo 3</b> .....	2
<b>Articolo 4</b> .....	2
<b>Articolo 5</b> .....	3
<b>Articolo 6</b> .....	3

### **Articolo 1**

1. La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere consultivo non vincolante della Commissione Comunale per la Toponomastica.

### **Articolo 2**

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale o loro delegati.
2. Alle riunioni della Commissione partecipa a titolo consultivo il Direttore dell'Archivio Storico.
3. Alle riunioni della Commissione è invitato il Sindaco, che partecipa direttamente o delegando un assessore.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario dell'apposito ufficio del Settore Assetto del Territorio.

### **Articolo 3**

1. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi membri dal Presidente del Consiglio Comunale almeno cinque giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In tale quorum non è computato il Presidente del Consiglio che non sia capogruppo.
3. Il parere della Commissione è positivo se è espresso dal voto favorevole dei membri della Conferenza dei Capigruppo che rappresentino, in ragione della consistenza dei rispettivi gruppi, la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati. Il Presidente del Consiglio che non sia capogruppo non ha diritto di voto.
4. Delle sedute della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione.  
Le proposte ed i pareri, da trasmettersi tempestivamente alla Giunta, devono essere corredati dal relativo verbale.

### **Articolo 4**

1. Le proposte di intitolazione possono essere formulate oltre che dalla Giunta, da:
  - a) un componente del Consiglio Comunale;
  - b) un' Associazione iscritta nel Registro previsto dallo Statuto;
  - c) la Commissione Toponomastica.
 Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.  
Sono definiti come principi ai quali attenersi nella scelta dei nomi:
  - a) l'affinità tematico/lessicale con i nomi delle strade della zona;

- b) in alternativa, l'attinenza ai toponimi tradizionali;
- c) in ogni caso, la semplicità letterale del nome;
- d) l'esclusione di omografi;
- e) l'esclusione di persone decedute da meno di dieci anni.

La Commissione è tenuta a pronunciarsi, entro 60 giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte.

#### **Articolo 5**

1. La Giunta Comunale preso atto del parere della Commissione adotta le necessarie deliberazioni.
2. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione, ne dà adeguata motivazione nell'atto deliberativo.

#### **Articolo 6**

1. La Giunta può richiedere l'autorizzazione prevista dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927 per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto dalla legge.